

**Presidente.** I due disegni di legge che l'onorevole ministro ha presentato saranno mandati agli Uffici.

**Luzzatti.** Avevo chiesto di parlare.

**Presidente.** Parli.

**Luzzatti.** Volevo domandare l'urgenza pel disegno di legge relativo agli infortunati sul lavoro, e per quello relativo al lavoro delle donne e dei fanciulli.

**Presidente.** Il ministro ha presentato soltanto un disegno di legge relativo al lavoro delle donne e dei fanciulli, non quello sugli infortunati.

**Luzzatti.** Sta bene.

**Presidente.** Ora Lei sa che l'urgenza che chiesto per questo disegno di legge, deve essere appoggiata da dieci deputati.

**Luzzatti.** Spero di trovarne venti! (Sì, sì!)

**Presidente.** Domando se questa proposta è appoggiata.

(È appoggiata).

La metto a partito.

(È approvata).

**Vischi.** Chiedo di parlare.

**Presidente.** Parli.

**Vischi.** Io farei la medesima domanda d'urgenza per la legge sulla fillossera, sperando di avere dalla Camera lo stesso appoggio che ha avuto l'onorevole Luzzatti per la proposta da lui fatta testè. Anzi, vorrei rivolgere alla Camera la preghiera di demandare al signor presidente la nomina della Commissione che deve esaminare il disegno di legge che ho indicato. Perchè la Camera ordinerà che specialmente tutti i deputati delle tre Puglie, minacciate dalla fillossera, si adunano e presentano al Governo, in materia di voto, una proposta di legge....

*Voci.* Siamo d'accordo. Appoggiamo!

**Vischi.** Dunque, io domanderei due cose: l'urgenza per questo disegno di legge; e che se demandata al presidente la nomina della Commissione che già presentò alla Camera la proposta sul disegno di legge stesso.

**Carcano, ministro di agricoltura e commercio.** Consentito ad entrambe queste proposte.

**Presidente.** La proposta dell'urgenza bisognerebbe che fosse appoggiata da dieci deputati; ma, poichè il ministro acconsentendo a questa proposta, la fa sua...

**Carcano, ministro di agricoltura e commercio.** La faccio mia.

**Presidente.** Allora, la metto a partito.

(L'urgenza è ammessa).

Quanto all'altra domanda, fatta dall'onorevole Vischi, riferirò all'onorevole presidente il desiderio espresso dalla Camera.

### Seguito della discussione del disegno di legge sull'emigrazione.

**Presidente.** Veniamo agli articoli aggiuntivi dell'onorevole Sonnino.

Se ne dia lettura.

**Stelluti-Scala, segretario, legge:**

#### Art. 33.

« Agli articoli 81 e 82 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'esercito e all'articolo 36 del testo unico delle leggi sulla leva marittima, è sostituito il seguente:

« Il servizio della leva all'estero è affidato alle Regie autorità diplomatiche e consolari.

« Gli iscritti residenti regolarmente all'estero possono farsi visitare presso la Regia Legazione od il Regio Consolato più vicino; e secondo il risultato di questa visita, vengono arruolati nella categoria che loro spetta, o mandati rivedibili, o riformati, ovvero mandati a leve successive per legittimi impedimenti.

« Gli iscritti nati e residenti all'estero o espatriati, prima di aver compiuto il sedicesimo anno di età, in America, Oceania, Asia (esclusa la Turchia), Africa (esclusi i domini e protettorati italiani, l'Egitto, la Tripolitania, la Tunisia, l'Algeria e il Marocco), qualora vengano arruolati, sono provvisoriamente dispensati dal presentarsi alle armi, finchè duri la loro residenza all'estero. In caso di mobilitazione generale dell'Esercito e della Armata, saranno obbligati a presentarsi, con quelle eccezioni però che verranno allora stabilite, in relazione alla possibilità in cui essi si trovino di rimpatriare in tempo utile.

« I militari di cui sopra, rientrando nel Regno, devono immediatamente darne notificazione al Distretto militare, se appartenenti all'Esercito; alla Capitaneria di porto, se appartenenti all'Armata, e presentarsi per compiere i loro obblighi di servizio militare. Contravvenendo a queste prescrizioni, sono dichiarati disertori.